

Documento riassuntivo in materia di controlli sulle imprese

L'art. 25 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese" prevede che le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblichino sul proprio sito istituzionale e sul sito di www.impresainungiorno.gov.it:

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Tale attività di controllo deve essere svolta in conformità alle Linee Guida in materia di controlli di cui all'Intesa acquisita dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 36.

Si evidenzia inoltre che il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 recante "*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 2011, n. 106, all'art.7, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi delle attività delle imprese, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, ha stabilito che, a livello sub-statale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ivi comprese le forze di polizia locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica.

Tipologia dei controlli, modalità e criteri

I controlli possono essere identificati nelle seguenti tipologie:

- 1) CONTROLLI DOCUMENTALI;
- 2) CONTROLLI che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi presso le imprese.

Va evidenziato che le Linee Guida si applicano, secondo quanto definito dal punto 3 dell'Intesa, solo ai controlli di cui al punto 2).

I **controlli documentali** (di cui al punto 1) ricomprendono le verifiche sulla completezza documentale/dei dati delle istanze e/o SCIA e sulla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni rese dall'interessato.

Per quanto riguarda le pratiche di competenza della Direzione Commercio e attività produttive gli stessi sono così strutturati:

- Verifiche in merito alla completezza documentale/dei dati delle istanze/SCIA di competenza: per ciascun procedimento il riferimento è la modulistica approvata (da Portale www.impresainungiorno.gov.it o pubblicata sul sito www.comune.venezia.it per le pratiche extra-Portale); tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate;
- Verifiche in relazione alla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni contenute nelle pratiche: per ciascun procedimento il riferimento è la modulistica approvata (da Portale www.impresainungiorno.gov.it o pubblicata sul sito www.comune.venezia.it per le pratiche extra-Portale); tale verifica avviene a campione nelle seguenti percentuali: 20% sulle pratiche relative alle attività ricettive, 10% sulle altre tipologie di pratiche;

- Verifiche ai fini degli adempimenti sul DURC come recentemente modificati dalla legge n. 78/2014 per le attività di commercio su aree pubbliche; tale verifica avviene sul 100% delle pratiche presentate.

Per quanto riguarda le pratiche di competenza della Direzione Edilizia i controlli sulle imprese ai fini dell'art. 25 del d.lgs. n. 33/2013 i seguenti:

- Verifiche ai fini degli adempimenti sul DURC come recentemente modificati dalla legge n. 78/2014;
- Verifiche sulle certificazioni impiantistiche ai sensi del DM n. 37/2008 per i profili connessi al procedimento finalizzato al rilascio del certificato di agibilità. In particolare tali certificazioni possono essere rese sotto forma di dichiarazioni di conformità o di rispondenza ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 e precisamente trattasi di:
 - In caso di dichiarazioni di conformità (dichiarazione sottoscritta da legale rappresentante di impresa installatrice), è necessario allegare "copia del certificato di riconoscimento dei requisiti professionali". Tale documento è una copia della visura camerale ordinaria dalla quale è possibile verificare l'abilitazione dell'impresa a realizzare determinate tipologie di impianti. L'ufficio verifica quindi che l'impresa sia effettivamente abilitata a realizzare quel tipo di impianto per il quale ha rilasciato la relativa dichiarazione di conformità.
 - in caso di dichiarazione di rispondenza (che può essere sottoscritta "da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione") è richiesto di allegare "copia del certificato di riconoscimento dei requisiti professionali". Tale documento è una copia della visura camerale ordinaria dalla quale è possibile verificare il nominativo del responsabile tecnico e la data di nomina. L'ufficio verifica quindi che l'impresa sia effettivamente abilitata a realizzare quel tipo di impianto per il quale il responsabile tecnico ha rilasciato la relativa dichiarazione di rispondenza e che lo stesso risulti ricoprire tale ruolo da almeno 5 anni.

I **controlli c.d. ispettivi** (di cui al punto 2) possono differenziarsi ulteriormente in:

a) accessi richiesti dagli uffici del Comune, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari, finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa (commerciale, di somministrazione, artigianale, ecc..).

Tali accessi traggono origine dai controlli documentali effettuati in relazione alla veridicità e congruenza dei contenuti delle dichiarazioni/asseverazioni contenute nelle pratiche.

I controlli documentali infatti non si esauriscono quasi mai attraverso la semplice verifica di atti, ma richiedono l'ispezione per appurare se quanto presente agli atti corrisponda al vero. A tale proposito ciascuna dichiarazione sostitutiva o asseverazione contenuta all'interno di una pratica campionata viene inviata agli Enti o alle Direzioni competenti, i quali effettuano, secondo loro disposizioni interne, le verifiche ispettive necessarie e rispondono di conseguenza in merito alla conformità o meno di quanto rilevato a quanto dichiarato dalle imprese.

Tali sopralluoghi non implicano l'esistenza di un controllo tipizzato dal punto di vista normativo rispetto alle imprese. Tali controlli integrano unicamente una modalità attraverso cui la Direzione competente effettua per il tramite di altre direzioni verifiche di propria competenza relative alle imprese.

- b) accessi richiesti a mezzo esposto da cittadini singoli o associati o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;
- c) accessi di iniziativa del Comando di Polizia Locale o di altri nuclei ispettivi nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini e, in particolare, dei consumatori.

Obblighi e adempimenti oggetto dell'attività di controllo.

Ciascuna attività d'impresa è regolata da fonti normative e regolamentari di settore che disciplinano in dettaglio gli obblighi e gli adempimenti richiesti e, conseguentemente, oggetto di verifica.

L'elenco delle attività con l'indicazione della normativa di riferimento ove si rinvencono gli obblighi e gli adempimenti oggetto di possibili controlli è reperibile nelle singole schede di procedimento contenute nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", alla seguente pagina-link: <http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/64024>

Alla luce dell'elevato numero di normative coinvolte e della loro estrema articolazione non è possibile individuare ogni singolo adempimento di carattere formale oggetto dei controlli "standard" effettuati in sede di sopralluogo; pertanto sono stati indicati nelle tabelle allegate al presente documento i riferimenti normativi generali, con l'ovvia ed esplicita avvertenza che le ispezioni possono riguardare la verifica di ogni aspetto concernente lo svolgimento dell'attività (compresa la verifica sull'osservanza non solo di obblighi e adempimenti, ma anche di divieti).

E' stata inoltre indicata la periodicità dei controlli e cioè se gli stessi avvengono in forma sistematica, a campione, su esposto o d'iniziativa.